

Legge Regionale 28 Aprile 2006 n. 4

Art. 60

(Autorizzazione all'esercizio cinematografico)

1. Il presente articolo, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche) e successive modifiche, disciplina le funzioni amministrative della Regione in materia di autorizzazioni finalizzate alla realizzazione, alla trasformazione e all'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale ed arene già in attività.

2. Al fine di promuovere un'adeguata presenza, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza ed un qualificato sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, si attiene ai principi e persegue gli obiettivi di seguito elencati:

a) centralità dello spettatore, favorendo l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale ed ambientale e tenuto conto delle caratteristiche e delle tipologie delle infrastrutture nonché della viabilità-mobilità;

b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto della libera concorrenza;

c) sviluppo e innovazione di una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente avanzata, con particolare riferimento alla introduzione di tecnologie di trasmissione digitale;

d) crescita sostenibile dell'imprenditoria e dell'occupazione, qualità del lavoro e formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

e) crescita di attività che valorizzino la qualità urbana dei comuni interessati e la riqualificazione o il riuso di aree urbane, anche in relazione alla loro vivibilità e sicurezza;

f) valorizzazione e potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico;

g) con particolare riferimento alla capacità di aggregazione della sala cinematografica, favorire un'offerta culturale più articolata e attività multidisciplinari, ivi comprese attività commerciali coerenti con le finalità culturali della struttura.

3. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento e il frazionamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione regionale esclusivamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga:

a) superiore a seicento posti, relativamente ai comuni con popolazione fino ai 150.000 abitanti;

b) superiore a mille e trecento posti, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti.

4. Con regolamento regionale di attuazione e integrazione del presente articolo sono definiti gli indirizzi, i criteri e le procedure per il rilascio da parte della Regione dell'autorizzazione di cui al comma 3.

5. Gli indirizzi e i criteri di cui al comma 4 sono stabiliti sulla base di indicatori che tengano conto:

a) del rapporto tra la presenza di sale cinematografiche, il numero dei posti, gli schermi e la densità della popolazione nei diversi bacini d'utenza, anche di dimensione intercomunale o sovracomunale;

b) dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento dell'utenza cinematografica;

c) del livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici utilizzati nonché delle caratteristiche della viabilità e mobilità per i percorsi di avvicinamento e di accesso;

d) della fruibilità per le persone diversamente abili.

6. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente, che le esamina con le procedure in tema di sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e le trasmette alla Regione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3.

7. L'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato, per un periodo superiore ad un anno, comporta la revoca dell'autorizzazione, fatta salva la presentazione di documenti comprovanti ritardi riferiti a lavori di ristrutturazione o di ampliamenti comunque finalizzati all'attività di esercizio cinematografico.

8. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui al presente articolo.

9. La Giunta regionale realizza un sistema informativo della rete distributiva e un sistema di monitoraggio e comunica annualmente i risultati al Consiglio regionale.